



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 21.03.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018. CONFERMA.

L'anno duemila**DICIOTTO**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO**, alle ore 10,30, nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta al pubblico, sessione straordinaria, 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
DI CERBO Giuseppe	X	
IANNUCCI Federico	X	
IORILLO Antonio	X	
GIAQUINTO Luigi	X	
IANNOTTI Roberto	X	
VISCUSI Pasquale	X	
CIERVO Vincenzo		X

Totale presenti: 6

Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Luigi Giaquinto.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Mario Maio, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco, il quale rappresenta al consesso che le aliquote IMU per l'anno 2018 rimangono invariate.

Prende la parola il consigliere di minoranza Pasquale Viscusi, il quale preannuncia l'astensione della minoranza dal voto, in quanto trattandosi di una conferma non vi sono aumenti della tassazione a carico dei cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n.214/2011 e ss.mm.ii., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:

- della Imposta Municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7;
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore;
- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale IUC;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria IMU, di carattere obbligatorio, ovvero applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- **RIDUZIONE IMU PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI** (Art. 1, comma 10, legge n. 208/2015) secondo cui è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- **ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI** (Art. 1, comma 13, legge n. 208/2015) secondo cui sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i

Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell'esenzione ICI, ora applicabile all'IMU; la norma dispone inoltre che, a decorrere dall'anno 2016, oltre ai Comuni di cui al periodo precedente, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

VISTO il vigente Regolamento per l'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/09/2014;

CONSIDERATO altresì:

- che entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, devono essere approvate le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- che l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- che l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO,altresì, l'art.1 comma 26 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) come modificato dall'art.1 comma 37 della legge 205/2017 (Finanziaria 2018) il quale prevede che: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*";

DATO ATTO che unica deroga prevista in merito agli aumenti dei tributi per il corrente anno è quella riferita alla TARI, che deve necessariamente garantire la copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 05/09/2014 mediante la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni della componente IMU per l'anno 2014;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 09.02.2018, con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.4 e n.2 astenuti (Iannotti, Viscusi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Aree edificabili	7,6 per mille
Terreni agricoli (secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993)	7,6 per mille

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 05/09/2014;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Frasso Telesino.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. n.4 e n.2 astenuti (Iannotti, Viscusi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis -1° comma D. Lgs. 267/2000 (Sottoscrizione solo sull'originale)	
<i>REGOLARITA' TECNICA</i> Il sottoscritto Ass. Federico Iannucci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. Frasso Telesino, lì 15.03.2018	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - Ass. Federico Iannucci -
<i>REGOLARITA' CONTABILE</i> Il sottoscritto Ass. Federico Iannucci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. Frasso Telesino, lì 15.03.2018	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - Ass. Federico Iannucci -

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Sig. Luigi Giaquinto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Mario MAIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.=
Frasso Telesino, 27.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Mario MAIO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Frasso Telesino, 21.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Mario MAIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva in data 21.03.2018, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Frasso Telesino 27.03.2018

La presente copia è conforme all'originale.=
Frasso Telesino, 27.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Mario Maio -

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993